Guerra. Cart. V. N. 110

ASSOCIAZIONE NAZIONALE

FRA

MUTILATI E INVALIDI DI GUERRA

Sede Centrale: **MILANO**

STATUTO SOCIALE

discusso ed approvato nel primo Congresso Nazionale

il 13 Marzo 1918 – a Roma in Campidoglio

Noi siamo l' avanguardia
di coloro che ritorneranno.

D. D.

BIBLIOTECA BOLOGNA

MILANO

Stab. Macciachini e De-Silvestri

Via Gesù, 6.

Appello di costituzione lanciato dal Comitato Promotore

Mutilati e Invalidi d' Italia !

Fieri e felici di aver sofferto e versato il nostro sangue per il paese e per le idee di giustizia e di umanità che difendemmo sul campo di battaglia, oggi ci sentiamo circondati di considerazione e di rispetto. La nazione tutta, oggi, è intorno a noi con le sue opere di assistenza e di conforto, al fine di lenire le nostre sofferenze e di ravvivare, ove ne fosse la necessità, il nostro animo. È una gara pietosa nella quale ognuno prodiga i tesori dei suoi sentimenti migliori e le risorse consentite dalla propria condizione sociale.

Noi di ciò siamo grati e riconoscenti.

Il domani però sarà per noi pieno di difficoltà. Noi ricusiamo, d'altra parte, di chiedere alla pubblica beneficenza i mezzi d'esistenza che le nostre pensioni militari non basteranno ad assicurarci. Noi dobbiamo, noi vogliamo lavorare. Abbiamo il dovere

di essere sempre degli italiani uniti alla Nazione, dei cittadini capaci di sovvenire ai bisogni della famiglia.

Noi accettiamo con lieto animo di essere dei mutilati, degli invalidi di guerra; sdegniamo di essere considerati dei vinti.

Mutilati e Invalidi d' Italia!

Vi sono in mezzo a noi uomini di tutte le classi sociali, vi sono poveri e ricchi, colti ed incolti, lavoratori del pensiero, lavoratori della terra e dell'officina. Bisogna che noi tutti siamo uniti in una Associazione che avrà per iscopo la difesa dei nostri interessi morali e materiali.

Stringiamoci in una grande Associazione. Il nostro interesse lo reclama, il nostro sentimento lo impone. Nelle traversie della vita, la solidarietà che è mezzo potente di azione e di difesa, deve riunirci in un fascio di forze rigogliose e proficue. Formeremo così una armata sublime che sarà la prova vivente della forza morale e della generosità delle genti di nostra stirpe. Iniziamo l'opera nostra mandando un fervido saluto ai compagni d' arme che sulle varie fronti lottano contro il militarismo tedesco, ed auguriamo di averli presto vittoriosi fra noi, per riprendere le battaglie civili del lavoro e dell'umano progresso.

Milano, li 29 Aprile 1917.

STATUTO SOCIALE

ART. 1. — È costituita l'Associazione Nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra.

ART. 2. — La residenza della sede centrale dell'Associazione è fissata dai Congressi Nazionali. Nelle altre città del Regno saranno costituite sezioni o almeno rappresentanze.

ART. 3. — L'Associazione si propone come oggetto:

a) di mantenere fra gli invalidi della guerra il sentimento della fratellanza, ed in omaggio alla patria il ricordo e la tradizione gloriosa della guerra antitedesca;

b) di venire in aiuto morale e materiale a tutti i suoi membri effettivi, con tutti i mezzi che può inspirare la solidarietà sociale;

c) di intervenire presso i pubblici poteri e le amministrazioni pubbliche a sostegno dei diritti e degli interessi dei proprii aderenti cooperando con le organizzazioni di operai, impiegati ed altre aventi il medesimo scopo;

d) di adoperarsi per procacciare impiego o lavoro ai proprii aderenti;

c) di servire da intermediaria gratuita nelle relazioni fra principali e operai; fra impiegati ed aziende.

Nella esplicazione della propria opera, l'Associazione si manterrà estranea ed indipendente da qualsiasi partito politico.

Dei Soci.

ART. 4. – La Società si compone di soci effettivi e d'onore.

ART. 5. — Sono soci effettivi coloro che, essendo invalidi di guerra, aderiranno all'Associazione.

ART. 6. — Possono pure essere soci effettivi, in ragione di uno per tutta la famiglia, gli orfani e le vedove dei militari morti sul campo d'onore, o deceduti in seguito a ferite, lesioni o malattie contratte alla fronte. L'Associazione tutelerà anche i congiunti aventi diritto a pensione.

Cessano di far parte dell'Associazione:

a) le vedove passate in seconde nozze;

b) gli orfani divenuti maggiorenni.

ART. 7. — La quota annua d'associazione per i soci effettivi è fissata in Lire Tre, pagabili anche a rate mensili di L. 0. 25. Le vedove e gli orfani non pagano quota alcuna.

ART. 8. — I soli soci effettivi, godranno con parità di trattamento, di tutti i diritti e vantaggi dell'Associazione.

ART. 9. — Il titolo di socio d'onore sarà conferito esclusivamente dal Comitato Centrale su proposta scritta e motivata di uno dei suoi membri o del Comitato di

una sezione, ma sempre sentito il parere della sezione ove ha domicilio il proposto.

Mezzi di funzionamento e capitali sociali.

ART. 10. — Gli scopi di cui l'art. 3, lettera *a)* verranno attuati mediante commemorazioni, conferenze, partecipazioni e solennità patriottiche e in quegli altri modi e forme che il Comitato Centrale o i Consigli Sezionali, riterranno più opportune.

ART. 11. — Gli scopi di assistenza di cui agli altri alinea del citato art. 2 verranno attuati mediante sussidi o prestiti d'onore ai soci che si trovino in caso di forzata disoccupazione o di prolungata infermità o in altri casi di assoluta forza maggiore a criterio discrezionale e sotto responsabilità dei Consigli sezionali o, nei casi più gravi, del Comitato Centrale su proposta scritta o motivata di uno dei suoi membri e del Comitato Sezionale e integrando, per quanto possibile, nei riguardi delle vedove ed orfani l'azione dei Comitati locali e dell'Opera Nazionale.

ART. 12. — Il capitale sociale occorrente per il raggiungimento dei fini precedentemente indicati viene formato per le sezioni con la quota dei soci effettivi, con le volontarie oblazioni di cui all'art. 69 e con ogni altro provento straordinario. Per il Comitato Centrale verrà formato con contributi di tutte le sezioni e con i proventi straordinari che gli pervengano direttamente con la esplicita dichiarazione che vengono offerti alla Sede Centrale.

ART. 13. — I contributi delle sezioni, di cui al se-

condo alinea dell'articolo precedente, saranno costituiti: 1.° da una aliquota fissa del 2 % sul capitale sezionale, attuale e futuro; 2.° da una tassa proporzionale sulla rendita lorda annuale secondo quanto stabilisce l'art. 15.

ART. 14. — Agli effetti dell' articolo precedente il capitale dovrà essere considerato indipendentemente dal numero dei soci, anno per anno, purchè non inferiore alle Lire 5000 e colpito nei suoi aumenti successivi.

ART. 15. — Si intendono per rendite:

a) il contributo dei soci, dei donatori e benefattori annui;

b) gli interessi del 4 % sul capitale sociale.

Le rendite saranno colpite, tenendo conto dell' aumentare della somma del capitale e del numero dei soci, nel modo seguente:

" La cifra d' importo di dette rendite va divisa per un decimo del numero di soci effettivi, procedendo per diecine e computando le frazioni di diecine come diecine intere. Per ogni mille lire oltre il primo migliaio, il risultato sopraottenuto sarà progressivamente aumentato del 5 per mille ".

È allegata al presente Statuto una tabella esplicativa. Le presenti disposizioni hanno effetto retroattivo.

ART. 16. — Il Comitato Centrale potrà esonerare dai contributi le sezioni in periodo di formazione; e potrà altresì sussidiare quelle che, loro malgrado, non siano riuscite ad accumulare fondi proprii.

Le attività delle sezioni che saranno sciolte, passeranno alla Cassa del Comitato Centrale.

Organi dell'Associazione Nazionale.

ART. 17. — Sono organi della Associazione:

a) il *Congresso*;

b) il *Referendum*;

c) il *Comitato Centrale*;

d) il *Comitato dei Sindaci.*

Il Comitato Centrale a sua volta nominerà, anche all' infuori dei soci, un Ufficio di consulenza medico-legale e un Ufficio tecnico-industriale, per eventuali consultazioni.

Del Congresso.

ART. 18. — Il Congresso costituisce il potere sovrano dell'Associazione. Sono di sua assoluta competenza:

a) le modificazioni allo Statuto Sociale;

b) la discussione, modificazione ed approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;

c) la nomina totale o parziale del Comitato Centrale.

ART. 19. — Il Congresso si riunisce in via ordinaria una volta all' anno entro il mese di marzo, alla sede centrale o in altra città che verrà designata, per l'oggetto di cui la lettera *c*) dell'articolo precedente — ed in via straordinaria quando il Comitato Centrale lo ritenga necessario o a richiesta di almeno un terzo delle sezioni costituite, rappresentanti il terzo dei Soci effettivi dell'Associazione.

A richiesta fatta pervenire da almeno un terzo dei

DEL RISORGIMENTO BOLOGNA

soci, e comunicata dieci giorni prima della data di convocazione, il C. C. porrà all'O. d. G. del Congresso speciali argomenti.

Art. 20. — A tale fine la convocazione del Congresso, oltrechè pubblicata sui giornali che anno per anno verranno stabiliti dal Congresso stesso, sarà comunicata insieme con l'ordine del giorno, almeno trenta giorni prima per lettera raccomandata a tutte le sezioni, ciascuna delle quali curerà che dalla propria assemblea siano nominati non più di due Delegati i quali avranno al Congresso un voto per ogni cinquanta soci della sezione o frazione di cinquanta soci.

L'assemblea della sezione qualora incarichi due rappresentanti dovrà indicare quanti voti siano conferiti a ciascuno di essi se i voti cui la sezione ha diritto siano in numero dispari. Uno dei delegati di una sezione può in casi di impedimento farsi rappresentare per delega scritta dall'altro della sezione stessa.

I nomi dei rappresentanti dovranno da ogni sezione essere comunicati al Comitato Centrale almeno cinque giorni prima di quello fissato per la convocazione del Congresso.

Art. 21. — Il Congresso, dichiarato aperto dal Presidente del Comitato Centrale, di volta in volta elegge nel proprio seno il Presidente — il quale ne dirige la discussione che dovrà seguire secondo le consuetudini in materia — due Vice Presidenti che eventualmente lo sostituiscano; un segretario e tre scrutatori che lo assistano nella votazione.

Il verbale dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 22. — La votazione avrà sempre luogo a scrutinio palese eccetto che per la nomina totale o parziale del Comitato Centrale e per le questioni di indole personale.

Art. 23. — Sono approvate le proposte o deliberazioni che riportino la metà più uno dei voti cui i Delegati presenti hanno diritto.

Art. 24. — Al Congresso hanno diritto di intervenire e partecipare col solo voto consultivo, a meno che rappresentino le proprie sezioni, tutti i membri del Comitato Centrale.

Art. 25. — Il Congresso sarà valido qualunque sia il numero dei rappresentanti.

Art. 26. — Qualora si verifichi la eventualità di affrontare questioni che non possano essere risolte dal C. C. e per le quali non sia consigliabile l' attesa del Congresso, i soci saranno chiamati a pronunziarsi mediante referendum.

Art. 27. — Il referendum dovrà essere indetto anche in seguito a richiesta di un terzo di soci, appartenenti ad un terzo delle sezioni.

Del Comitato Centrale.

Art. 28. — Il Congresso nomina fra i soci effettivi il Comitato Centrale composto di 15 membri, cinque almeno dei quali dovranno risiedere ove la Sede Centrale esiste e comporranno la Commissione direttiva.

Art. 29. — Il Comitato Centrale nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente e tre Consi-

glieri delegati i quali collegialmente costituiscono la Commissione direttiva dell'Associazione.

I membri del Comitato Centrale durano in carica un anno. Sono sempre rieleggibili.

ART. 30. — Il Presidente ha la legale ed assoluta rappresentanza dell'Associazione in tutti gli atti giudiziali. Le liti però nelle quali l'Associazione intende costituirsi attrice o debba rispondere come convenuta dovranno essere previamente autorizzate dal Comitato Centrale, o, in caso di assoluta urgenza o di pericolo di danni nel ritardo, dalla Commissione direttiva di cui all'art. 29.

ART. 31. — Il Presidente firma la corrispondenza ufficiale della Associazione; egli è sostituito in caso di impedimento dal Vice Presidente e da ciascuno dei tre consiglieri che formano la commissione direttiva, ai quali tutti egli potrà inoltre delegare in tutto o in parte la firma.

ART. 32. — Il Comitato Centrale ha ogni potere per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatta solo eccezione per gli oggetti riconosciuti di competenza del Congresso e delle sezioni.

ART. 33. — Ogni anno il Comitato rende conto della sua gestione al Congresso con una relazione che il Presidente leggerà prima che questo si nomini il proprio presidente.

ART. 34. — Particolarmente il Comitato Centrale, con l'unico scopo di assicurare il vantaggio dell'Associazione sarà chiamato a dirimere le eventuali contestazioni di qualsiasi natura fra sezione e sezione ed anche, nei casi più gravi e a richiesta di una delle parti, come

giudice in grado d'appello tra soci e sezione, tra sezione ed organi da essa dipendenti, osservato sempre in questa seconda ipotesi lo Statuto sezionale.

Art. 35. — Venendo a conoscenza di particolari fatti riguardanti soci di qualsiasi sezione, che siano disonorevoli o che pregiudichino o siano atti a pregiudicare gli interessi morali o materiali o il buon andamento della Associazione, il Comitato Centrale promuoverà dalla sezione competente gli opportuni provvedimenti che dovranno essere sempre comunicati per la notifica al Comitato Centrale. Questo potrà in caso di rifiuto della sezione competente, sostituirla. Qualora poi non ritenga legittimo o adeguato il provvedimento adottato, inviterà la sezione a nuovo esame entro un congruo termine, scaduto il quale si sostituirà alla sezione stessa. Di tutti i soci espulsi sarà tenuto apposito registro.

Art. 36. — Al Comitato Centrale nella prima seduta immediatamente successiva dovranno essere sottoposti per la ratifica, tutti i provvedimenti, che non siano di mera esecuzione di deliberati precedenti o di disposizioni legislative o statutarie, adottati dalla Commissione direttiva.

Art. 37. — Il Comitato Centrale verrà convocato ogni qualvolta il Presidente o la Commissione direttiva lo ritengano opportuno, e nel giorno ed ora che il Presidente fisserà. Dovrà inoltre essere convocato entro giorni 15, quando almeno cinque membri del Comitato ne facciano domanda scritta.

Art. 38. — Gli avvisi di convocazione dovranno essere inviati dal Presidente a mezzo raccomandata,

almeno otto giorni prima della data fissata di convocazione, insieme con l'ordine del giorno che dovrà indicare tutti gli oggetti da discutere nell' ordine seguente. Prima quelli proposti dal Presidente quindi quelli proposti dalla Commissione direttiva ed infine quelli proposti dai singoli membri all' ordine di presentazione.

ART. 39. — Nessun oggetto che non sia all' ordine del giorno può essere deliberato dall' adunanza.

ART. 40. — Le sedute del Comitato Centrale non sono valide in prima convocazione se non intervengono personalmente almeno la metà più uno dei membri in carica; in seconda convocazione, che avrà luogo nel giorno ed ora già specificato nell' avviso di adunanza, saranno valide coll' intervento di almeno cinque membri. Per deliberare il bilancio preventivo però e l'eventuale riforma allo statuto, da presentare al Congresso occorrerà anche in seconda convocazione l' intervento della metà più uno dei membri in carica.

ART. 41. — Le deliberazioni si intendono approvate se riportino il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti comprendendosi sempre anche in questi coloro che eventualmente si astenessero dal votare. Le proposte di riforme allo Statuto dovranno essere approvate anche in seconda convocazione dalla maggioranza assoluta dei membri in carica al momento della votazione. I provvedimenti degli articoli dal 72 al 79 dovranno essere presi anche in seconda convocazione con intervento dei due terzi e col voto favorevole della maggioranza assoluta di membri in carica al momento della votazione.

Art. 42. — Le votazioni sono sempre palesi, a meno che la maggioranza degli intervenuti stabilisca di volta in volta di votare a scheda segreta. Trattandosi di persone la votazione dovrà sempre essere segreta.

Art. 43. — I verbali della deliberazione sono redatti dal Segretario del Comitato Centrale e firmati oltrechè da lui anche dal Presidente e da un membro designato ad ogni seduta. Ogni membro del Comitato Centrale ha diritto di prendere visione di tutte le deliberazioni o, facendone richiesta al Presidente, di rilevarne copia, escluse quelle che abbiano carattere personale.

Art. 44. — Di ogni seduta del Comitato Centrale verrà data notizia a tutte le sezioni inviando loro un riassunto di deliberati della seduta che possano eventualmente interessarle.

Art. 45. — Le dimissioni dei singoli membri del Comitato Centrale saranno accettate dal Comitato stesso. Le dimissioni dell' intero Comitato saranno accettate dal Congresso entro due mesi all' uopo convocato. Il Consiglio dimissionario rimane in carica sino all' insediamento dei successori per gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 46. — Ove per dimissioni e altre cause il numero di componenti il Comitato Centrale venisse a ridursi a meno di otto, dovrà entro due mesi essere convocato il Congresso per la rinnovazione, totale o parziale a seconda che il Congresso stesso giudicherà opportuno, dei membri stessi.

Art. 47. — I membri del Comitato Centrale che senza giustificato motivo non interveranno a tre sedute successive del Comitato verranno dichiarati decaduti.

Art. 48. — Per ogni seduta del Comitato Centrale i membri residenti fuori della Sede che interverranno avranno, oltre al rimborso delle spese di viaggio, una diaria da fissarsi dal Comitato Centrale.

Art. 49. — Il Segretario del Comitato Centrale verrà nominato dal Comitato stesso, su proposta della Commissione esecutiva e direttiva scelto possibilmente fra i mutilati invalidi o almeno feriti di guerra. Le condizioni d' impiego verranno fissate colla stessa deliberazione di nomina.

Art. 50. — La deliberazione di licenziamento del Segretario dovrà essere presa anche in seconda convocazione, col voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri del Comitato Centrale in carica al momento della votazione.

Art. 51. — La Commissione direttiva rappresenta il Comitato Centrale nell' intervallo delle sedute, ne eseguisce le deliberazioni, prepara progetti di deliberazione da sottoporsi al Comitato Centrale, adotta i provvedimenti che riterrà meglio adatti all' interesse morale e materiale dell'Associazione e che l' urgenza imponga o consigli, presentandoli poscia al Comitato Centrale a norma dell' art. 38.

Art. 52. — È inoltre precipua attribuzione della Commissione direttiva di provvedere insieme al Presidente, col concorso dell' Economo che verra designato dal Comitato Centrale, e dal Segretario, alla regolare tenuta della contabilità, mediante appositi libri, alla custodia dei fondi e documenti contabili alle erogazioni delle spese e alle riscossioni delle entrate.

Art. 53. — L' ufficio di segreteria è affidato alla

sorveglianza del Presidente e della Commissione direttiva.

Comitato dei Sindaci.

Art. 54. — I Sindaci in numero di tre effettivi e di due supplenti sono nominati anno per anno dal Congresso. Sono sempre rieleggibili.

Art. 55. — Essi hanno il controllo della gestione economica e finanziaria dell' azienda. Dovranno perciò ispezionare frequentemente i libri, i documenti contabili e lo stato della Cassa. Al termine di ogni anno presenteranno al Congresso convenuto in via ordinaria la loro relazione sul bilancio consuntivo.

Art. 56. — Insieme alla Commissione direttiva essi compileranno per ogni esercizio un progetto di bilancio preventivo da sottoporsi entro il mese di Settembre alla deliberazione del Comitato Centrale.

Art. 57. — Ove gravi ed eccezionali necessità lo impongano il Comitato dei Sindaci può con richiesta scritta e motivata firmata da almeno tre Sindaci chiedere al Comitato la convocazione del Congresso che dovrà essere effettuato entro il termine di un mese.

Della Finanza e Contabilità.

Art. 58. — I fondi del Comitato Centrale dovono essere tutti depositati e custoditi presso la Banca designata dal Comitato Centrale, che offra le migliori garanzie di serietà e, che oltre a dare il maggior pos-

sibile frutto, assuma gratuitamente il servizio Cassa e di Tesoreria.

ART. 59. — L' erogazione delle spese non può essere fatta che per mezzo di mandati sottoscritti dal Presidente o da almeno un componente la Commissione direttiva oltrechè dal Segretario: ai mandati vanno allegati i documenti giustificativi.

ART. 60. — Al Presidente, alla Commissione direttiva, ai membri del Comitato Centrale, al Segretario è vietato in modo assoluto il maneggio dei fondi sociali.

ART. 61.— Tuttavia per le piccole spese il Comitato Centrale potrà delegare ad un membro della Commissiene direttiva espressamente incaricato le funzioni d' Economo lasciandogli a mani una esigua somma fissa che l' Economo reintegrerà man mano con la produzione delle pezze giustificative o con le emissioni di regolare mandato di pagamento.

ART. 62. — Le entrate sono riscosse direttamente dalla Banca - Tesoreria mediante ordine di riscossione.

ART. 63. — Le eventuali somme che fossero versate alla sede centrale verranno ritirate possibilmente dall' Economo: in sua assenza dal Presidente o da un Membro della Commissione esecutiva e direttiva o dal Segretario. Per ogni somma riscossa verrà rilasciata apposita ricevuta sul registro a madre e figlia con la firma di chi ha ricevuto. Al termine di ogni giornata o nel più breve termine possibile le somme così riscosse dovranno essere versate alla Banca Tesoreria dall' Economo o in sua assenza dal Segretario o da un membro della Commissione direttiva.

Delle Sezioni.

Art. 64. — L' Associazione Nazionale fra Mutilati e Invalidi di guerra esplica nel Regno la sua azione per mezzo delle sezioni già costituite o che si costituiranno.

Art. 65. — Nei capoluoghi di provincia la sezione può essere costituita con qualsiasi numero di aderenti.

Art. 66. — Negli altri comuni, per costituire una sezione occorrerà l' adesione di almeno 50 mutilati e invalidi. Dove non fosse possibile raggiungere tale numero, si potranno costituire delle sottosezioni facenti capo alla sezione viciniore. Laddove poi non fosse possibile nemmeno costituire la sottosezione potranno essere delegati dalle sezioni, appositi fiduciari.

Art. 67. — In un comune non può esistere più di una sezione o sottosezione. Nessuna sezione può essere costituita senza l'autorizzazione del C. C. il quale prima di concederla, dovrà valutare con criteri rigorosi, le condizioni locali.

Art. 68. — Gli associati debbono far parte della sezione più vicina alla loro residenza abituale. In conseguenza di ciò all' atto della costituzione di una nuova sezione tutte le sezioni che abbiano Soci residenti nella circoscrizione territoriale della nuova sezione dovranno passarle a questi, versandole pure le quote mensili eventualmente già pagate o non ancora maturate.

Art. 69. — Le sezioni, oltre l'osservanza per quanto le riguarda del presente statuto, debbono accettare e far deliberare dalla propria assemblea lo statuto per

BOLOGNA

le sezioni formulato dal Comitato Centrale. — Ogni sezione potrà inoltre deliberare un proprio regolamento interno comprendendovi quelle disposizioni che condizioni locali o speciali rendono necessario o opportuno al miglior funzionamento della sezione. Copia di tale regolamento dovrà essere rimesso entro brevissimo termine, al Comitato Centrale per notifica.

Art. 70. — Le sezioni potranno dichiarare **donatori** o **benefattori** con la qualifica di annuali o vitalizi, quelle persone o Enti che senza il fine di partecipare ad alcuno dei vantaggi sociali contribuiscono mediante doni o sottoscrizioni a dare prosperità e incremento alla sezione o che con speciali benemerenze apportino alla sezione o alla Associazione un vantaggio materiale, morale. Avranno titoli di Donatori o Benefattori annuali coloro che si impegnano versare alla sezione rispettivamente almeno Lire Dieci o Cinquanta annue. Avranno invece titoli di Donatori o Benefattori vitalizi coloro che versino rispettivamente e almeno Lire Duecento o Lire Cinquecento. I titoli di Donatore o di Benefattore verranno dichiarati in ispeciali diplomi.

Art. 71. — Il Comitato Centrale ha l'alta sorveglianza e il controllo su tutte le sezioni costituite; tale sorveglianza e controllo si estendono a tutto l'andamento finanziario, economico, morale e sociale delle sezioni.

Art. 72. — In conseguenza di ciò il Comitato Centrale, quando abbia fondati motivi per ritenerlo necessario al prestigio o all'interesse dell'Associazione, potrà richiamare la sezione ad un più esatto e corretto adempimento di doveri che come emanazione a parte del-

l'Associazione Nazionale le competono e potrà altresì adottare i provvedimenti di cui all' articolo seguente.

ART. 73. — Per l' esercizio della sorveglianza e del controllo di cui all'art. 72, il Comitato Centrale potrà ordinare che uno o più componenti il Comitato stesso compia inchiesta sull' andamento delle singole sezioni, riferendone poscia per iscritto.

ART. 74. — La relazione d' inchiesta sarà presentata al Comitato Centrale nella sua prima adunanza pei provvedimenti del caso.

Tali provvedimenti sono: il richiamo alla sezione o al Comitato sezionale; lo scioglimento del Consiglio sezionale e lo scioglimento della sezione.

ART. 75. — Il richiamo ha luogo quando le irregolarità di qualunque ordine, siano tali, che non abbiano già pregiudicato il regolare andamento della sezione o il prestigio e l' interesse dell'Associazione ma possono, col ripetersi, dar luogo a seri pericoli.

ART. 76. — Allo scioglimento del Consiglio Sezionale si farà luogo quando sia riuscito vano il richiamo di cui all' articolo precedente, o quando le irregolarità siano di tale gravità da giustificare nell' interesse della Sezione o della Associazione, il provvedimento.

ART. 77. — Allo scioglimento della sezione si dovrà addivenire quando per qualsiasi causa ingiusta si verifichino fatti, incidenti o atti di carattere non transitorio che contengano un evidente grave pericolo di perturbamento al regolare funzionamento della Sezione o di danno materiale o morale dell' Associazione.

ART. 78. — I provvedimenti di cui agli art. 76 e 77, devono essere preceduti sempre dall' inchiesta di cui agli art. 73 e 74.

Art. 79. — In seguito all' esame della relazione d' inchiesta, come dall' art. 73, se il Comitato Centrale riterrà di dover prendere provvedimenti di cui agli art. 76 e 77, dovrà anzitutto comunicare al Consiglio Sezionale interessato il risultato dell' inchiesta con un congruo termine per le osservazioni e giustificazioni del Consiglio sezionale stesso o dell'Assemblea dei Soci della sezione a seconda dei casi.

Art. 80. — Addivenutosi al provvedimento di cui l' art. 76 il Comitato Centrale delegherà ad un suo membro o ad un Associato che sia ritenuto idoneo e capace, la temporanea gestione della sezione, fino alla nomina e insediamento del nuovo Consiglio Sezionale cui dovrà provvedersi nel più breve termine possibile. Il Delegato avrà tutti i poteri del Consiglio Sezionale; i suoi provvedimenti saranno ratificati dal nuovo Consiglio Sezionale cui verrà fatta relazione nella prima adunanza.

Art. 81. — Col provvedimento di cui all' Art. 71 il Comitato Centrale nominerà un suo delegato scelto come il precedente art. 79, al quale verrà affidato l'incarico di provvedere alla ricostituzione della Sezione, previ, ove occorrono, i provvedimenti di liquidazione.

Art. 82. — Dei provvedimenti di scioglimento dei Comitati sezionali o delle sezioni verrà data notizia al prossimo Congresso.

Durata e Liquidazione dell' Associazione.

Art. 83. — La durata dell' Associazione è fissata di anni 30 salvo proroghe da deliberarsi dall' Assemblea Generale.

ART. 84. — In caso di scioglimento, per la decorrenza del termine, od in via anticipata, verrà nominato un Consiglio di liquidazione composto di tre liquidatori che ne assumeranno la rappresentanza in giudizio e fuori; formeranno un inventario delle attività e passività sociali e andranno estinguendo queste ultime con le prime sino a finale liquidazione del patrimonio sociale. Ciò con i poteri di legge in materia e con l' obbligo di rendiconto all'Assemblea.

ART. 85. — A liquidazione avvenuta di tutte le passività, la eventuale rimanenza di Cassa dovrà essere devoluta dai liquidatori a beneficio di un' opera pubblica di Beneficenza che abbia scopi affini.

ART. 86. — I liquidatori vengono nominati dai Soci convocati in Assemblea Generale secondo le norme del diritto comune: e se questa andasse deserta per mancanza di sufficiente numero di intervenuti, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione trovasi la Sede Centrale, su istanza di uno o più Sindaci.

Disposizioni generali.

ART. 87. — Per ogni controversia giudiziaria con la Sede Centrale il domicilio legale per tutti i contraenti con l' Associazione è fissato nel luogo di residenza della sede stessa.

ART. 88. — Il Comitato Centrale formerà un regolamento interno per disciplinare nei suoi particolari l' andamento interno dell' Associazione. Detto Regolamento non potrà essere modificato nè posto in vigore senza l' approvazione del Congresso.

ART. 89. — Per tutto quanto non è previsto espressamente da questo Statuto si osserveranno le norme generali della legge in materia di Società Civili e di Mutuo Soccorso.

Roma, 13 Marzo 1918.